



Ordinanza n.4/2020

Del 6.3.2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel comune di Acri si svolgono il mercato giornaliero di P.zza Marconi, e vari mercati settimanali su tutto il territorio comunale;
- annualmente si tengono le fiere di San Giuseppe (il 19 marzo) e dell'Annunziata (25 marzo);
- annualmente nel mese di marzo sono presenti giostre e circhi;
- tali eventi costituiscono una notevole attrattiva per la popolazione con elevata frequentazione, in particolare, da parte di adolescenti e di bambini con i relativi accompagnatori;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 che individua misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (Corona Virus);

RICHIAMATO in particolare l'art.1, comma 1, lettera b) del sopracitato DPCM che testualmente dispone **“sono sospese le manifestazioni e gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli Cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);”**

RICHIAMATO l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ove si stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica aventi carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

la temporanea soppressione in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:


- il mercato giornaliero di P.zza Marconi, e dei vari mercati settimanali su tutto il territorio comunale per l'intero mese di marzo;
- la fiera di San Giuseppe (il 19 marzo) e dell'Annunziata (25 marzo);
- la presenza di giostre e circhi dell'intero mese di marzo;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Cosenza;
 - Servizio Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Aciri;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo